



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**CHIOGGIA**

**ORDINANZA**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

- VISTA** l'autorizzazione n. 15/2020 in data 04/05/2020 di questa Capitaneria di Porto che autorizza il trasferimento a rimorchio del galleggiante ROMANO P - CI 3513 presso altro porto;
- VISTA** la nota s.n. in data 07/05/2020 con cui la soc. Allibo Adriatico in liquidazione ha reso noti i tempi e le modalità di rimozione degli arredi portuali di pertinenza, a seguito del trasferimento del galleggiante di cui al precedente punto;
- VISTA** l'ordinanza n. 20/2011 e ss.mm.ii della Capitaneria di Porto di Chioggia che approva e rende esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia;
- VISTI** gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATO** l'attuale assetto e stato di conservazione dei citati arredi portuali, siti nell'area portuale antistante lo scalo "Isola dei Saloni" del porto di Chioggia;
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili rischi per la navigazione nell'area portuale individuata nell'allegata planimetria, interessata dalla presenza di arredi portuali facenti capo alla Società Allibo Adriatico in liquidazione e di prossima rimozione;

**RENDE NOTO**

a seguito del trasferimento del galleggiante "Romano P" presso altro porto, nell'area portuale denominata "campo boe LA PEROGNOLA" avranno luogo le operazioni di rimozione di boe e catenarie utilizzate per l'ormeggio del predetto galleggiante a mezzo di moto/pontone e OO.TT.SS. all'uopo incaricati.

**ORDINA**

**Articolo 1**

**Disposizioni per la circolazione**

Fino al giorno 31/05/2020 e comunque fino alla completa rimozione degli arredi portuali di cui al rende noto, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio nonché qualsiasi ulteriore attività/mestiere marittimo nell'area portuale delimitata dai punti aventi le seguenti

coordinate geografiche WGS 84, come meglio individuata nell'allegata planimetria parte integrante del presente provvedimento:

- A) Lat. 45°13'46,00" N – Long.012°16'15,00" E ;
- B) Lat. 45°13'46,00"N – Long.012°16'24,00" E;
- C) Lat. 45°13'42,50"N – Long.012°16'24,00" E;
- D) Lat. 45°13'42,50"N – Long.012°16'16,00" E;

Non soggiacciono al suddetto divieto i soli mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di pronto soccorso nell'esercizio delle funzioni istituzionali, oltretutto i mezzi facenti capo all'impresa espressamente individuata per la rimozione delle citate boe e catenarie.

Le unità in transito in prossimità della zona d'intervento devono procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni dei mezzi ivi operanti.

## **Articolo 2**

### **Disposizioni sanzionatorie**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorrenza trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/chiooggia](http://www.guardiacostiera.gov.it/chiooggia).

## **Articolo 3**

### **Disposizioni finali**

E' abrogata l'ordinanza n.36/2019 in data 24/06/2019 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Chioggia, (alla data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Michele MESSINA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. e D.lgs 07 marzo 2005 n.82 e norme collegate

ALLEGATO ORDINANZA

